



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

n° 18/2016 prot. prov. del DIRIG.

Reggio Emilia, li 22/02/2016

Disposizioni in merito al rilascio di copie

Il Dirigente Amm.vo

ravvisate alcune perplessità operative per il rilascio di copie di sentenza laddove non risulti pagata l'imposta di registro relativa a tale sentenza;

tenuto conto che " la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522/02, che ha esteso l'esenzione anche al rilascio di originali, copie od estratti di sentenze od altri provvedimenti giurisdizionali che debbano essere utilizzati per l'esecuzione forzata, ha chiarito che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria non può avere l'effetto di precludere lo svolgimento o la conclusione del processo di cognizione, fatto salvo l'obbligo per il cancelliere di comunicare all'ufficio del registro l'esistenza degli atti non registrati";

d i s p o n e

che la cancelleria, sulla base di quanto sopra esposto, proceda al rilascio delle copie richieste, anche nel caso di inadempimento dell'obbligazione tributaria, fatto salvo, come precisato dalla Corte Costituzionale, l'obbligo per il cancelliere di comunicare all'ufficio del registro l'esistenza degli atti non registrati.

Si comunichi a tutto il personale del settore civile.

Visto il Presidente
Francesco M. A. Caruso

Il Dirigente
Graziano Prelati